

BOLLETTINO UFFICIALE DEI MARCHI D'IMPRESA – art. 187 Codice Proprietà Industriale

BOLLETTINO UFFICIALE DEI MARCHI D'IMPRESA art. 187 Codice Proprietà Industriale

1. Il Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a:

a) domande ritenute registrabili ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera a), con l'indicazione dell'eventuale priorità;

b) domande conseguenti alla richiesta di trasformazione di marchio comunitario con l'indicazione della data di deposito della relativa domanda;

c) registrazioni;

d) registrazioni accompagnate dall'avviso di cui all'articolo 179, comma 2;

e) rinnovazioni;

f) domande di trascrizione degli atti indicati da questo codice e trascrizioni avvenute.

f-bis) domande soggette ad opposizione e domande rifiutate a seguito di opposizione (1);

f-ter) sentenze di cui all'articolo 197, comma 6 (2).

2. I dati identificativi delle domande e delle registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), b), e d), ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui all'articolo 156.

3. Il Bollettino ufficiale è corredato da indici analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi.

(1) Lettera aggiunta dall'articolo 100 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(2) Lettera aggiunta dall'articolo 100 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016